



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 11, 32, 41 e 117, commi 1 e 2, lettera q), della Costituzione;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 198, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un fondo di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e in possesso dei requisiti ivi previsti;

RILEVATO che, per le modalità attuative, il suindicato articolo 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea»;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le risorse del suddetto fondo sono state conservate in conto residui ai fini dell'utilizzo delle medesime per l'anno 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21 è disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 198 del D.L. 34/2020, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per i danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'articolo 73, comma 1, che ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui al citato articolo 198;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

VISTA la notifica alla Commissione europea in data 20 maggio 2020, da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa al regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel D.L. 34/2020;

EFFETTUATA la notifica "State Aid SA.59029 (2020/N)" alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa alla misura di aiuto da disporsi nel decreto attuativo;

VISTA la decisione positiva C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, pubblicata nella sezione "Competition Policy" del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di ristoro di cui al suindicato decreto attuativo, con riferimento ai danni subiti dagli operatori economici di trasporto aereo, come individuati dall'articolo 198 del D.L. 34/2020, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 15 giugno 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 198 del citato D.L. 34/2020;

EFFETTUATA nuova notifica “State Aid SA.62152 (2021/N)” alla Commissione europea in data 6 agosto 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”) e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuazione della misura di aiuto di cui all'articolo 198 del D.L. 34/2020 per il periodo successivo al 15 giugno 2020;

VISTA la decisione positiva C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021, pubblicata nella sezione “*Competition Policy*” del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al citato articolo 198 anche per i danni subiti dagli stessi operatori economici di trasporto aereo nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, stabilendo la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno direttamente collegato all'epidemia da COVID-19 e conseguente all'imposizione di specifiche restrizioni di viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora “Ministero delle imprese e del made in Italy”) e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2021, n. 501, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 198 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020;

RILEVATO che a seguito dei propri precedenti decreti n. 7, 8 e 9 in data 11 febbraio 2022, di accoglimento previa istruttoria favorevole a cura dell'ENAC delle istanze di accesso al fondo pervenute, è stato erogato un importo complessivo di euro 32.694.094,00 a ristoro dei danni subiti nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, residuando risorse pari a euro 86.594.444,00 attualmente iscritte nel Conto del patrimonio tra le passività, per compensazione dei danni subiti nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 501 del 2021 stabilisce che “*sono altresì oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l'epidemia da COVID-19 è valutata come possibile*”;

VISTA la decisione positiva C (2024) 1777 final del 26 marzo 2024 con la quale la Commissione europea, a seguito della sentenza del tribunale dell'Unione Europea del 24 maggio 2023 di annullamento della decisione C (2020)9625 final del 22 dicembre 2020 (ricorso promosso da Ryan Air DAC- Causa T-268/21) ha approvato nuovamente, a seguito di riesame, l'attuazione del ristoro di cui alla precedente notifica “State Aid SA. 59029 (2020/N)” del 15 ottobre 2020;

EFFETTUATA nuova notifica “State Aid SA.109677 (2023/N)” alla Commissione europea in data 13/10/2023 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuazione della misura di aiuto di cui all'articolo 198 del D.L. 34/2020 per gli ulteriori danni previsti dal richiamato articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 501 del 2021 e relativi al periodo successivo al 31 dicembre 2020;

VISTA la decisione positiva C(2024)2339 final del 15 aprile 2024, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al citato articolo 198 anche per i danni subiti dagli stessi operatori economici di trasporto aereo nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, stabilendo la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno direttamente collegato all'epidemia da COVID-19 e conseguente all'imposizione di specifiche restrizioni di viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione;

ATTESO che i criteri metodologici per la determinazione del danno ammissibile al beneficio, stabiliti nella citata decisione sono analoghi a quelli previsti dalla decisione C (2021) 6040 final del 9 agosto 2021 così come anche i parametri ai sensi del combinato disposto dei “considerando” (40) e (66);

CONSIDERATA la necessità di assicurare il ristoro degli ulteriori danni patiti nel periodo successivo al 31 dicembre 2020, dagli operatori aerei già riconosciuti beneficiari ai sensi dei decreti interministeriali n. 34 del 2021 e n. 501 del 2021, che hanno presentato regolare domanda di accesso al fondo di cui all'articolo 198 del D.L.

34/2020;

ATTESO che il ristoro di tali ulteriori danni è garantito nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge e di quelle impegnate per ciascun beneficiario;

CONSIDERATO che con proprio provvedimento D.D. 22 marzo 2021, n. 17, accolta l'istanza di accesso al fondo di cui al citato articolo 198, presentata dalla compagnia aerea NEOS S.p.A. all'esito dell'istruttoria dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito "ENAC"), è stata riconosciuta alla stessa la somma di euro 29.889.401,00 (ventinovemilionioctocentoottantanovemilaquattrocentouno/00) quale compensazione dei danni subiti nel periodo dal 1° marzo al 15 giugno 2020;

RILEVATO che, successivamente a tale attribuzione, con proprio provvedimento D.D. n. 68/2021 del 28 dicembre 2021 si è autorizzato l'impegno della somma complessiva di euro 63.787.520,00 (sessantatremilionisettecentoottantasettemilacinquecentoventi/00) sul capitolo 1920 – PG 01 – esercizio di provenienza 2021 – a favore della NEOS S.p.A. -;

CONSIDERATO che con successivo proprio provvedimento D.D. 11 febbraio 2022, n. 9, all'esito dell'istruttoria dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito "ENAC"), è stata accolta l'istanza di accesso al fondo di cui al citato articolo 198, presentata dalla compagnia aerea NEOS S.p.A., riconoscendo alla stessa l'importo di euro 22.071.378,00 (ventiduemilionisettantunomilatrecentosettantotto/00), quale compensazione dei danni subiti nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020;

VERIFICATO che dall'originario impegno di spesa di € 63.787.520,00 a favore della NEOS S.p.A., a seguito dell'attribuzione alla medesima Compagnia aerea di € 22.071.378,00 risulta quale residuo disponibile la somma di euro 41.716.142,00;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 novembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 9 del 13 gennaio 2025, che stabilisce, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2024) 2339 *final* del 15 aprile 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a ristoro degli ulteriori danni subiti limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, qui richiamato nella parte del dispositivo, oltre che nelle premesse;

VISTA la nota acquisita agli atti della Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari (di seguito "DGATASS") con prot. n. 670 del 4 febbraio 2025, con la quale la compagnia aerea NEOS S.p.A., con sede in Somma Lombardo (VA) Via della Chiesa, 68, P.IVA 08254440012 C.F. 08254440012, ai sensi del suindicato decreto interministeriale 15 novembre 2024, ha presentato formalmente domanda di accesso al fondo di cui al citato articolo 198 per il ristoro dei danni patiti, a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 716 del 5 febbraio 2025, con la quale la DGATASS ha trasmesso all'ENAC la domanda della NEOS S.p.A., ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 5 comma 1 del D.M. 34/2021;

VISTA la nota prot. n. 24787-P del 20 febbraio 2025, in atti DGATASS prot. n. 1055 del 20 febbraio 2025, con la quale l'ENAC ha richiesto al vettore aereo, in relazione alla domanda presentata, di fornire chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa;

VISTA la Nota inviata dalla Compagnia NEOS S.p.A. ad ENAC in data 28 febbraio 2025, in atti DGATASS prot. n. 1295/2025, con la quale il vettore ha fornito i chiarimenti richiesti;

VISTE le successive interlocuzioni istruttorie avvenute tra ENAC e NEOS (Nota ENAC n. 35087-P dell'11 marzo 2025, in atti DGATASS prot. n. 1566 del 12 marzo 2025 e successiva Nota Neos di riscontro del 12 marzo 2025, in atti DGATASS prot. n. 1604 del 13 marzo 2025, seguita da Nota ENAC 37426-P del 14 marzo 2025, in atti DGATASS prot. n. 1657 del 17 marzo 2025 e da Nota Neos del 19 marzo, in atti DGATASS prot. n. 1730 del 19 marzo 2025);

VISTA la nota prot. n. 41219-P del 21 marzo 2025, in atti DGATASS prot. n. 1786 del 24 marzo 2025, con la quale l'ENAC ha trasmesso la relazione conclusiva dell'istruttoria svolta sulla domanda NEOS S.p.A. così come integrata con la documentazione richiesta da ENAC;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria effettuata dall'ENAC, che considera i dati prodotti da NEOS S.p.A. idonei a quantificare il danno provocato dalla pandemia da Covid 19 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31

dicembre 2021 in un importo pari a euro € 45.303.172,00;

RILEVATO che la quantificazione del danno per il periodo di riferimento presentato da NEOS S.p.A. pari a euro 45.303.172,00 eccede l'importo che residua dall'originario impegno di spesa a favore di NEOS S.p.A.– autorizzato con D.D. 68/2021 del 28 dicembre 2021, pari a euro € 41.716.142,00;

CONSIDERATO che la somma riconoscibile come compensazione del danno non può essere superiore a quanto residua dall'originario impegno di spesa a favore di NEOS S.p.A.– autorizzato con D.D. 68/2021 del 28 dicembre 2021;

RITENUTO di procedere, in esito alle risultanze dell'istruttoria ENAC, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 novembre 2024, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 9 - del 13 gennaio 2025, all'accoglimento dell'istanza presentata dalla compagnia aerea NEOS S.p.A.;

PRESO ATTO dell'avvenuto inserimento, in data 27 marzo 2025 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, delle informazioni previste dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 234 e s.m.i., relative al presente provvedimento e contrassegnate con il Codice identificativo dell'aiuto COR 24219363;

PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i., mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, come da visura "Deggendorf" n. 33274034 del 27 marzo 2025 da cui si evince che la società istante non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea;

DECRETA

Articolo 1

È accolta l'istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, presentata dalla compagnia aerea NEOS S.p.A., con sede in Somma Lombardo (VA) Via della Chiesa, 68, P.IVA 08254440012 C.F. 08254440012 acquisita agli atti della Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari con prot. n. 670 del 4 febbraio 2025.

Articolo 2

È riconosciuto alla compagnia aerea NEOS S.p.A. l'importo di euro 41.716.142,00 (quarantunomilionisettecentosedicimilacentoquarantadue/00) quale compensazione dei danni subiti a causa della pandemia da COVID-19 nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Articolo 3

Si attesta che il contributo qui riconosciuto al beneficiario rispetta i limiti delle risorse finanziarie impegnate a favore dello stesso quali residui delle somme stanziare nel fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Dott. Costantino Fiorillo